

**Da:** Fondazione promozione sociale onlus [mailto:info@fondazionepromozionesociale.it]

**Inviato:** giovedì 2 febbraio 2017 12:43

**A:** assessore.sanita@regione.piemonte.it; 'FERRARI Augusto (assessore.politichesociali@regione.piemonte.it)' <assessore.politichesociali@regione.piemonte.it>; Vittorio DeMicheli <vittorio.demicheli@regione.piemonte.it>; gianfranco bordone <gianfranco.bordone@regione.piemonte.it>

**Cc:** 'difensore.civico@cr.piemonte.it' <difensore.civico@cr.piemonte.it>

**Oggetto:** Contratti di ospitalità - Utenti in convenzione - Illegittimità

**Priorità:** Alta

<p><b>CSA - Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base</b></p> <p>10124 TORINO - Via Artisti, 36 Tel. 011-812.44.69 - Fax 011-812.25.95 e-mail: <a href="mailto:info@fondazionepromozionesociale.it">info@fondazionepromozionesociale.it</a> <a href="http://www.fondazionepromozionesociale.it">www.fondazionepromozionesociale.it</a></p> <p><i>Funziona ininterrottamente dal 1970</i></p>	 <p>Via Artisti 36 – 10124 Torino Tel. 011.8124469 Fax 011.8122595 <a href="mailto:info@fondazionepromozionesociale.it">info@fondazionepromozionesociale.it</a> <a href="http://www.fondazionepromozionesociale.it">www.fondazionepromozionesociale.it</a></p>
--	--

- *Eg. Antonino Saitta*

*Assessore alla sanità della Regione Piemonte*

- *Eg. Augusto Ferrari*

*Assessore alle politiche sociali della Regione Piemonte*

- *Eg. Dott. Vittorio Demicheli*

*Direttore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale della Regione Piemonte*

- *Eg. Dott. Gianfranco Bordone*

*Direttore Coesione sociale della Regione Piemonte*

E p.c.

- *Egr. Avv. Augusto Fierro,*

*Difensore civico regione Piemonte*

**Oggetto: UTENTI IN CONVENZIONE - ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI OSPITALITÀ; PRESTAZIONI EXTRA DA SOTTOPORRE A VIGILANZA**

Come risulta dalle segnalazioni citate nel pro-memoria allegato, nonché dalle lettere inoltrate dal Difensore civico regionale<sup>[1]</sup>, sono numerosi i Gestori privati accreditati che impongono la firma di contratti di ospitalità a carattere privatistico per il ricovero di utenti in convenzione e, quindi, inviati dalle competenti commissioni Uvg dell'Asl di residenza.

In alcuni casi nel contratto è richiamato addirittura l'art. 433 del c.c. (parenti obbligati agli alimenti) e vi è la pretesa della sottoscrizione del contratto in qualità di garante o coobbligato del familiare.

In assenza della firma, si permettono di rifiutare l'inserimento del paziente nella struttura residenziale socio-sanitaria, benché sia stato disposto dall'Asl e anche nel caso in cui si tratti di trasferimento da casa di cura privata convenzionata ad una Rsa, quindi, con aggravii per le casse del Servizio sanitario regionale.

Parimenti, sono altrettanto numerosi i casi di contratti di ospitalità che prevedono la facoltà del Gestore privato di dimettere il paziente, se ritenuto non compatibile con la struttura; il tutto a discrezione del Gestore e in contrasto con quanto prevede la normativa vigente.

Come ha precisato la Regione Piemonte con lettera del 17 novembre 2016, prot. 39828/A1508A, Direzione coesione sociale, è l'allegato 5 della Dgr 458-4248/2012 e s.m.i. che *«detta alle strutture accreditate le linee guida per la stesura del Regolamento di struttura, con il quale, appunto definire e rendere trasparenti i rapporti ed i reciproci diritti/doveri tra l'ospite (utente) e la struttura stessa (...)»*.

È il Regolamento di struttura che prevede uno spazio di contrattazione tra l'utente e la struttura ospitante *«con riferimento alle prestazioni aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle previste nei livelli essenziali di assistenza (cfr. punto 7 allegato 5), prestazioni attività supplementari che ovviamente devono trovare un documento (rectius: accordo) di formalizzazione»*.

Ricordiamo che la sentenza n. 2866/2012 del Tribunale di Firenze ha evidenziato che *«la gestione di un servizio pubblico affidata per convenzione ad una struttura assistenziale privata, anziché resa direttamente dall'ente pubblico, non fa tuttavia mutare la natura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e quindi questo servizio, che è sicuramente pubblico per antonomasia, non perde tale caratteristica solo perché offerto dalla struttura privata convenzionata con l'ente pubblico territoriale e con l'Asl»*.

Per quanto sopra si chiede che gli Assessorati e le Direzioni in indirizzo predispongano la consegna da parte delle commissioni Uvg contestualmente all'impegnativa per il ricovero in convenzione in Rsa anche l'informativa sui diritti/doveri dell'interessato, che precisi che l'utente non deve sottoscrivere contratti di ospitalità, ma prendere atto del Regolamento tipo (allegato 1, Dgr 45/2012 e s.m.i.), che è l'unico documento previsto per regolamentare i rapporti tra utente e struttura. Nulla è dovuto dai familiari o chi per essi.

A titolo di esempio si unisce una proposta di informativa.

---

<sup>[1]</sup> Cfr. lettere del 20 dicembre 2016, 27 ottobre 2016 e 27 maggio 2016.

## **Prestazioni extra: non tutelato l'utente, rincari immotivati**

Per quanto riguarda la facoltà da parte del Gestore privato di fornire servizi aggiuntivi, questi devono essere valutate dall'interessato e, solo su libera scelta, potrà decidere di avvalersene oppure rifiutarle, come peraltro è previsto sia al punto 6 (servizi suppletivi) che al punto 7 (servizi aggiuntivi) dell'Allegato 5. Nel caso l'utente accetti il Gestore stipulerà solo ed esclusivamente un contratto di natura privatistica solo per i servizi aggiuntivi rispettando le condizioni precisate nel Regolamento.

Si osserva che i servizi aggiuntivi previsti al punto 7 dell'allegato 1, della citata Dgr 45/2012 e s.m.i. richiedono un parere esplicito dell'Asl. Infatti è previsto che:

*«Tali prestazioni possono essere:*

- a) espressamente richieste dell'Utente, senza alcun obbligo in capo alla struttura ospitante;*
- b) offerte da parte della struttura, senza alcun obbligo da parte dell'utente.*

*Le prestazioni/attività di cui al punto b) possono essere erogate in coerenza con i seguenti principi desunti dal vigente quadro normativo:*

- a) afferiscono all'ambito del rapporto privatistico che si viene a creare fra la l'Utente e la struttura ospitante, nell'erogazione di prestazioni ulteriori rispetto ai L.E.A.;*
- b) deve essere garantita in capo all'Utente la libertà di scegliere se usufruirne o meno;*
- c) devono essere riferibili alla singola persona e non alla generalità degli ospiti;*
- d) si collocano nell'ambito delle prestazioni alberghiere e/o di servizio alla persona».*

Al riguardo gli utenti segnalano di ricevere fatture con addebiti (anche più di 5 euro al giorno) senza avere alcuna possibilità di poter verificare l'effettivo aumento dei tempi di assistenza e, soprattutto, senza essere stati informati dalla Commissione Uvg dell'Asl dell'aumento della retta. In pratica ricevono l'impegnativa per il ricovero convenzionato dove è ad esempio stabilita la retta di euro 47,00 e la fattura del Gestore privato sarà invece per euro 52,00 con la eventuale citazione del punto 7.

Correttezza vuole che sia l'Uvg a indicare l'importo effettivo che l'utente deve versare. In ogni caso riteniamo che meriti una revisione l'aumento generalizzato e discrezionale del Gestore privato dei livelli delle prestazioni fondamentali, quali quelle dell'infermiere e dell'operatore socio-sanitario che, se autorizzate dall'Asl, confermano un bisogno del malato di carattere sanitario e, come tale, da imputare al Servizio sanitario regionale al 100% per l'infermiere e al 50% per l'operatore socio-sanitario come prevede la normativa sui Lea.

La questione è rilevante per gli oneri che derivano per l'utente, ma anche per gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali chiamati a integrare le rette di ricovero per gli utenti che non riescono più a coprire in tutto o in parte la quota alberghiera, se vengono addebitati anche oneri sanitari.

## **Mancato riscontro delle commissioni di vigilanza**

Rileviamo, infine, che alle nostre richieste di chiarimento in merito alle autorizzazioni rilasciate dalle Asl ai sensi del punto 7 dell'allegato 1 le Commissioni di vigilanza non hanno risposto.

Chiediamo pertanto agli Assessorati e alle Direzioni in indirizzo di intervenire affinché:

- gli aumenti tariffari siano autorizzati dalle Asl e le relative comunicazioni siano trasmesse agli utenti per iscritto;
- le Asl forniscano le risposte ai casi segnalati (v. elenco allegato)
- sia predisposto un monitoraggio, con possibilità di confronto con le organizzazioni di tutela, compresa la nostra, per rivedere la modalità di riconoscimento delle prestazioni extra generalizzate;
- venga precisato che gli importi delle rette sono comprensivi dell'Iva.
- 

### **Integrazione della retta alberghiera**

Occorre riesaminare la questione relativa alla richiesta preventiva di cauzione, anche per i casi che sono inseriti in convenzione e che non sono in grado di pagare integralmente la retta alberghiera, poiché gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali non attivano mai la pratica, prima del ricovero convenzionato in Rsa.

Ovviamente se l'interessato non ha mezzi sufficienti per pagare la retta, non ha neppure risorse per pagare anticipatamente la cauzione. Anche in questo caso sono numerose le Rsa che rifiutano l'inserimento del malato e pretendono non solo la sottoscrizione di contratti di ospitalità, benché il paziente sia in convenzione con l'Asl, ma anche il versamento anticipato della cauzione.

Per quanto sopra si chiede un intervento degli Assessorati, perché sia disposto che la cauzione non deve essere richiesta agli utenti inseriti in Rsa in convenzione con l'Asl.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, invio cordiali saluti

*p. Fondazione promozione sociale onlus/Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base)*

*Maria Grazia Breda*